



CITTA' DI ASTI

LOCAZIONI BREVI

Dal 1° gennaio 2018 i pernottamenti in immobili, ubicati nel territorio del Comune di Asti, oggetto di locazioni brevi sono assoggettati all'imposta di soggiorno.

Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si intendono per **locazioni brevi** i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Ai sensi del comma 5 ter del sopracitato articolo 4 e dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regione Piemonte 3 agosto 2017, n. 13, i proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative per locazione turistica, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono **responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno** e sono soggetti a tutti gli obblighi e responsabilità inerenti a detta qualifica, nonché agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

I responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:

- essere accreditati all'applicativo per la gestione dell'imposta – indirizzo web: <https://imposta-soggiorno.com/asti/>. Le credenziali per accedere al programma "StayTour" della ditta Hyksos sono rilasciate dal Comune di Asti. Per informazioni relative al servizio di assistenza software "StayTour" contattare la ditta Hyksos al numero 0438/499139, negli orari di ufficio 8,30 – 12,30 / 14,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì;
- informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e riduzioni dell'imposta;
- richiedere il pagamento dell'imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva e rilasciare la relativa quietanza;

- trasmettere al Comune la dichiarazione trimestrale, esclusivamente mediante il software “StayTour” di cui sopra, entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre contenente tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell’imposta da versare e per l’effettuazione dei relativi controlli. La predetta dichiarazione deve essere trasmessa anche in assenza di pernottamenti nel trimestre considerato. Le scadenze per la presentazione della dichiarazione sono le seguenti:
 - entro il 15 aprile per il I° trimestre;
 - entro il 15 luglio per il II° trimestre;
 - entro il 15 ottobre per il III° trimestre;
 - entro il 15 gennaio per il IV° trimestre.
- riversare, entro le medesime scadenze di cui sopra, l’imposta riscossa nel trimestre oggetto di dichiarazione, con le seguenti modalità:
 - utilizzando il modello di pagamento F24, indicando il codice tributo “3936”. Il modello F24 deve essere compilato nella sezione “IMU ed altri tributi locali”; il codice ente/codice comune è A479 (comune di Asti);
 - bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria: Unicredit S.p.A.
IBAN: IT 29 E 02008 10300 000100545842
codice BIC/SWIFT per versamenti dall’estero: UNCRITM1840
indicando come causale “IMPOSTA DI SOGGIORNO” ed i seguenti dati:
denominazione della struttura ricettiva che effettua il versamento ed il trimestre di riferimento;
 - versamento in contanti presso i seguenti sportelli Unicredit di Asti, siti in corso Alfieri n. 267 e in viale della Vittoria n. 15, senza spese e commissioni bancarie, con gli stessi riferimenti sopraindicati.

Nel caso di versamento errato (in più o in meno rispetto al dichiarato) è possibile effettuare compensazioni sul versamento successivo. Il versamento inferiore al dichiarato è tuttavia oggetto di sanzione ai sensi dell’articolo 11 del regolamento comunale.

- resa del conto della gestione, in veste di agenti contabili. Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di maneggio di denaro pubblico, il responsabile del pagamento è nominato **agente contabile** delle somme percepite per l’imposta di soggiorno dovuta dal soggetto passivo del tributo ed è soggetto al giudizio di conto della corte dei conti. A tal fine, entro il mese di gennaio, il responsabile del pagamento deve presentare al Comune il conto giudiziale della gestione relativa alle entrate maneggiate a titolo di imposta nell’anno precedente. I dati delle dichiarazioni trimestrali sono finalizzati alla compilazione del suddetto conto giudiziale (modello 21) che viene generato dal software “StayTour” e deve

essere sottoscritto dal legale rappresentate. Il conto della gestione deve essere consegnato direttamente al Comune o spedito a mezzo del servizio postale mediante raccomandata o inviato a mezzo posta elettronica certificata. L'agente contabile deve conservare la documentazione comprovante le risultanze indicate nel conto della gestione con obbligo di esibizione in caso di richiesta da parte del Comune o del giudice contabile;

- altri obblighi: il responsabile deve richiedere agli ospiti la compilazione di apposite dichiarazioni, nonché la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle esenzioni e delle riduzioni;
- conservare per 5 anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni e riduzioni al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Dichiarazione inizio attività ai fini dell'imposta di soggiorno

I proprietari, gli usufruttuari o chiunque abbia disponibilità di unità abitative utilizzate per locazioni brevi sono invitati a presentare dichiarazione di inizio attività al Comune di Asti.

La dichiarazione può essere presentata via email all'indirizzo impostadisoggiorno@comune.asti.it o cartacea al Settore Ragioneria Bilancio e Tributi – Largo Scapaccino n. 5 – Asti.

In tutti i casi è necessario allegare carta d'identità del dichiarante.

Dichiarazione intermediari immobiliari

Al fine di adempiere agli obblighi del regolamento comunale, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, qualora incassino i canoni di locazione o i corrispettivi o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi devono presentare una dichiarazione.

La dichiarazione può essere presentata via email all'indirizzo impostadisoggiorno@comune.asti.it o cartacea al Settore Ragioneria Bilancio e Tributi – Largo Scapaccino n. 5 – Asti.

In tutti i casi è necessario allegare carta d'identità del dichiarante.

Misura imposta di soggiorno per locazioni brevi

Ai sensi della deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 28/11/2017, l'imposta di soggiorno per persona e per singolo pernottamento è pari a euro 2,00. L'imposta è applicata fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.